

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta inoltrata dal Sindaco del Comune di Camponogara (VE) prot. n. 16728 in data 4 settembre 2008, assunta a prot. n. 6700/9/2008;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 30/2008 in data 25 settembre 2008 con la quale ha convocato l'odierna seduta della Sezione stessa;

UDITO il magistrato relatore, Presidente Bruno Prota

FATTO

Con nota prot.n. 16728 in data 4 settembre 2008, il Sindaco del Comune di Camponogara (VE) poneva i seguenti quesiti.

Premesso che:

- l'art. 8, comma 1 del C.C.N.L. dell'11.4.2008 testualmente recita: "Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art. 1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, e con le corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio, ferma restando, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di ente, l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria

sotto indicati”;

- l'art. 76, comma 5, del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 così recita: “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”.

Chiedeva:

a) se l'Ente avendo, sia pure in via previsionale, stanziato nel bilancio dell'esercizio in corso una spesa maggiore rispetto a quella impegnata nell'anno 2007 (per aver previsto nel bilancio dell'esercizio 2008 parte degli arretrati stipendiali del nuovo contratto dell'11/4/2008 e per aver sostenuto una spesa maggiore per il segretario comunale, per il periodo 1/1/08-13/08/2008, in quanto la stessa è stata interamente a carico dell'Ente), sia legittimato ad aumentare le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22/1/2004 e ai sensi dell'art. 8, comma 2 del C.C.N.L dell'11/4/2008;

b) se l'Ente, avendo ottenuto un contributo dalla Regione Veneto per il finanziamento di compensi da erogare al personale del corpo della polizia municipale per l'attività di

controllo e vigilanza del territorio, debba contabilizzare l'onere di detti compensi, o meno, tra le spese considerate ai sensi del limite della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 della finanziaria 2007.

DIRITTO

Va, innanzitutto, affermata l'ammissibilità, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, della richiesta di parere formulata dal Comune di Camponogara (VE) posto che la stessa proviene dal Sindaco, organo rappresentativo dell'ente, ed attiene alla materia della contabilità pubblica coinvolgendo, quanto alle conseguenze dirette, il bilancio e la gestione finanziaria degli enti locali.

Ciò posto, nel merito, va osservato che lo stesso art. 8, comma 1, del C.C.N.L. dell'11 aprile 2008 conferma che l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa è subordinata al rispetto del patto di stabilità interno e deve essere in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F.2007).

Come è noto, tale norma è tuttora vigente e dispone con le modificazioni successivamente introdotte, che gli enti soggetti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale (che comprendono anche quelle indicate nell'art. 76, 1° comma del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale.

A tale disposizione è consentito derogare solo quando, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio 2008, ricorrano cumulativamente le tre condizioni stabilite dall'art. 3, comma 120 della legge finanziaria 2008 approvata con L. 24 dicembre 2007, n. 244 (rispetto del patto di stabilità nell'ultimo triennio, riferimento – quale limite – al volume complessivo della spesa di personale stabilita per gli enti strutturalmente deficitari, e riferimento al rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente determinato per gli enti in condizioni di dissesto).

In prima approssimazione può, quindi, affermarsi che è consentito derogare alla regola della riduzione della spesa di personale quando ricorrano le condizioni sopra indicate (da accertarsi, di volta in volta, dall'ente locale interessato).

Senonchè, l'art. 76, 5° comma del D.L. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008 – come ricordato anche dal Comune richiedente – ha introdotto, sempre ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi della finanza pubblica, un ulteriore e più specifico parametro di riferimento cui ancorare la spesa del personale, imponendo la riduzione di questa quale quota percentuale dell'agglomerato spesa corrente, riaffermando anche la necessità di una particolare attenzione, ai fini della riduzione, per le dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, rafforzando o meglio specificando, con ciò, quella esigenza di "contenimento della dinamica retributiva"

già contemplata nel citato art. 3, comma 557 della L.F. 2007.

Le novità della recente disposizione stanno, quindi, nell'aver collocato e considerato la spesa del personale (species) quale parte della complessiva spesa corrente (genus) – nel senso che va ridotta la percentuale di incidenza della prima sulla seconda – e nell'aver anche più precisamente individuato nella spesa per la contrattazione integrativa (che presenta evidentemente caratteristiche di maggiore flessibilità) l'elemento oggettivo su cui operare prioritariamente la riduzione.

A tale nuova disposizione, che impone un ulteriore limite di spesa con riferimento a un nuovo parametro (spese correnti) e preferibilmente nell'ambito della contrattazione collettiva, va riconosciuto – ad avviso della Sezione – carattere di (immediata) obbligatorietà per quanto attiene alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti.

A tale conclusione non si oppone, secondo la Sezione, la circostanza che il 6° comma dello stesso art. 76 preveda l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, posto che esso potrà, per così dire "personalizzare", in base a vari criteri e alle diverse caratteristiche e situazioni di categorie di enti locali, le modalità e il "quantum" della riduzione, ma non eliminare la riduzione stessa il cui obbligo scaturisce direttamente dall'esplicita disposizione di legge contenuta nel precedente comma dello stesso art. 76.

Così pure l'assenza della previsione di una sanzione per la mancata riduzione (di altra natura è quella temporanea del divieto di assunzione sancita dal 7° comma dell'art. 76 per l'eccezionale caso di parità o superamento della percentuale del 50% delle spese correnti), non fa venir meno l'obbligo fin da ora di una riduzione (percentuale) rispetto al complesso delle spese correnti dell'esercizio precedente e, a maggior ragione, quello di non variare in aumento il rapporto tra spese di personale e spese correnti complessive.

Pertanto, al primo quesito posto dal Comune di Campogara va risposto che, per accertare la possibilità o meno di aumentare le risorse decentrate di cui trattasi, dovrà, a priori, verificarsi se siano state rispettate cumulativamente le condizioni poste e dall'art. 3 comma 557 della L.F. 2007 (nel testo modificato) e dall'art. 76, 5° comma, del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008.

Quanto al secondo quesito (se i contributi regionali finalizzati all'erogazione di compensi al personale del corpo di polizia municipale per l'attività di controllo e vigilanza del territorio vadano, o meno, ricompresi tra le spese considerate ai fini del limite di spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 della L.F. 2007), la risposta non può che essere positiva, posto che vanno escluse dal computo solo le spese del personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (non sostenute quindi da enti pubblici soprattutto se, a loro volta, soggetti al

patto di stabilità) che non comportano alcun aggravio per il comparto pubblico (cfr. circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 17 febbraio 2006).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il proprio parere nei termini suindicati.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2008.

IL PRESIDENTE relatore

Dott. Bruno Prota

Depositato in Segreteria l'8 ottobre 2008

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese